



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Diffida in base a altri articoli del vORC

Data di pubblicazione: SHAB 27.05.2021

Numero di pubblicazione: BH05-0000005814

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Diffida in base all'art. 939 cpv. 1 CO combinato con l'art.152a cpv. 3 ORC, Omnia Pharma SA

Organizzazioni interessate:

Omnia Pharma SA
CHE-116.143.580
Via Cantonale
6818 Melano

Indicazioni giuridiche complementari:

L'ente giuridico indicato presenta delle lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge.

Conformemente all'art. 939 cpv. 1 CO, l'ente giuridico è diffidato a sanare la lacuna circa la composizione dei suoi organi, la rappresentanza e/o il domicilio legale e a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio, o a comprovare che la stessa non è necessaria, entro il termine indicato.

Se entro questo termine la lacuna non verrà sanata, l'ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giudice o all'autorità di vigilanza per l'adozione delle misure necessarie (art. 939 cpv. 2 e 3 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 28.06.2021

Punto di contatto:

Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca